



Istituto Comprensivo di Esperia

“USCITE DIDATTICHE”, LE “VISITE GUIDATE” E “VIAGGI D’ISTRUZIONE”

ART. 1 – Finalità e tipologia

1. Premessa

L’Istituto Comprensivo di Esperia è favorevole all’uscita degli alunni dal ristretto ambiente della classe in quanto le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi d’istruzione (compresi quelli connessi con le attività sportive) sono strumenti utili per la conoscenza dell’ambiente nei suoi molteplici aspetti (paesaggistici, artistici, culturali, produttivi), perciò devono costituire parte integrante delle attività didattiche previste e programmate ad inizio di anno scolastico e sono finalizzati all’elevazione umana e culturale degli allievi.

2. Uscite didattiche

Si intendono per "**uscite didattiche**" le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell’ambiente scolastico ma direttamente nel territorio circostante (per interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali... che si trovano nel proprio comune e/o in quelli vicini), purché le uscite si svolgano con una durata all’interno dell’orario scolastico giornaliero.

Per ogni uscita didattica non occorre l’ autorizzazione delle famiglie in quanto essa costituisce una naturale condizione di lavoro della scolaresca. E’ però necessario avere già acquisito, dall’inizio dell’anno scolastico, l’autorizzazione alle uscite per tutto l’anno scolastico ed informare, per iscritto di volta in volta, le famiglie e il Dirigente Scolastico che l’autorizza. E’ buona norma informare anche l’insegnante coordinatore di plesso.

Al fine di pianificare le uscite, specie quelle che necessitano di mezzi di trasporto, di tutte le classi dell’I.C. è necessario che le richieste siano inoltrate almeno 15 giorni prima e possibilmente predisposte già ad inizio anno scolastico.

Resta salva la richiesta di autorizzazione per quelle uscite didattiche che comportano spese o per cui occorre la prenotazione del mezzo di trasporto.

Quanto sopra indicato per le uscite didattiche vale sia per la Scuola dell’Infanzia che per quella Primaria e Secondaria di Primo Grado.

3. Visite guidate

Si intendono per "**visite guidate**" le visite che le scolaresche effettuano in Comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio Comune ma per una durata superiore all’orario scolastico giornaliero, ma inferiore alle 12 ore.

Pertanto è obbligatorio il rientro nella medesima giornata ed è posto il divieto di viaggiare in orario notturno. Le visite guidate si effettuano presso parchi naturali, località d’interesse storico-artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie ecc....

4. Viaggi d'istruzione

Si intendono per "**viaggi di istruzione**" tutti i viaggi che si svolgono per vari motivi per più di una giornata o, se pur giornalieri, di durata superiore a 12 ore: viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi interscolastici); viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica e tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi – scuola, settimane bianche, settimane verdi.

Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e per i viaggi d'istruzione è di sei giorni per ciascuna classe: limite che non può essere superato se non in presenza di uno specifico progetto di attività formativa e di rilevante interesse.

Le spese sono a carico della famiglia, ma si deve in ogni caso evitare che difficoltà di ordine economico costituiscano per gli alunni impedimento alla partecipazione.

Tutti gli alunni che partecipano alle gite devono stipulare una assicurazione integrativa.

Art. 2 – Programmazione, competenze e procedure

I soggetti promotori dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate sono i Consigli di classe, d'interclasse e d'Intersezione, i quali predispongono un'adeguata programmazione didattica e culturale, individuando gli itinerari, i luoghi da visitare e gli obiettivi da conseguire.

Competenze del Consiglio di Intersezione, di Interclasse o di Classe: prende atto delle proposte dei docenti ed esprime il proprio parere. Ciò avviene, di norma, nella prima riunione utile dopo l'elezione dei rappresentanti di classe (ottobre – novembre).

Competenze del Collegio dei docenti: promuove lo svolgimento delle uscite didattiche, delle visite e dei viaggi e esprime il parere sui progetti specifici preparati dai team, acquisito il parere dei Consigli di cui al punto precedente. Il Piano verrà deliberato alla prima riunione utile dopo le proposte dei Consigli. Il Collegio ha facoltà di individuare al suo interno uno o più referenti. Al momento della effettuazione, i docenti di classe vi partecipano quali accompagnatori e responsabili ed hanno diritto, se vi sono i requisiti, al pagamento di quanto previsto dalla contrattazione di istituto.

Competenze delle famiglie degli alunni: vengono informate, esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio, partecipano agli oneri economici che la visita o il viaggio comportano.

Competenze del Consiglio d'Istituto:

1. (ai sensi della C.M. 623/1996 e del DPR 275/1999) determina i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative; controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi (particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle

responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) e delibera l'approvazione;

2. individua le ditte di autotrasporto, nel caso dei viaggi giornalieri, e le agenzie di viaggio, per i viaggi di più giorni, da interpellare per espletare la gare di appalto. Al momento dell'affidamento dell'incarico terrà conto, oltre che dell'offerta più vantaggiosa per l'istituto, anche dell'affidabilità e congruità del servizio offerto.

Competenze del Dirigente Scolastico: egli riassume nella sua persona tutte le responsabilità amministrative e sostanziali; il suo decreto costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo.

Eventuali rilievi circa l'andamento delle visite o dei viaggi possono essere inoltrati al Dirigente Scolastico: le osservazioni, le rimostranze o i suggerimenti saranno tenuti in considerazione nella preparazione di successive analoghe iniziative.

ART. 3 – Destinatari

1. I destinatari delle uscite didattiche che si svolgono all'interno dell'orario scolastico giornaliero sono gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

2. I destinatari delle visite guidate di 1/2 giornata e di 1 giornata nell'ambito della provincia, della regione o delle regioni confinanti sono gli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado.

3. I destinatari dei viaggi d'istruzione di 1 giornata di durata superiore alle 12 ore, nell'ambito della provincia, della regione o delle regioni confinanti sono gli alunni della Scuola Primaria e secondaria di I° grado.

4. I destinatari dei viaggi d'istruzione di più giorni, in ambito nazionale, sono gli alunni della scuola secondaria.

5. Nel caso le adesioni superino i posti disponibili, si farà una scelta dando la precedenza alle classi terze, poi alle classi seconde, poi alle classi prime della Scuola Secondaria di I° Grado e si adotterà lo stesso criterio per la Scuola Primaria, partendo dalla classe quinta.

6. Alle visite guidate possono partecipare i genitori, compatibilmente con il numero dei posti liberi, e solo in particolari casi di difficoltà oggettivamente rilevate. La partecipazione dei genitori è comunque a loro carico, come pure le spese assicurative.

7. Gli alunni, sanzionati con provvedimenti disciplinari, possono essere esclusi, con delibera del consiglio di classe, dal partecipare alle visite guidate e/o ai viaggi d'istruzione.

ART. 4 – Numero dei partecipanti

1. La percentuale minima degli alunni partecipanti per classe alle visite guidate di 1/2 giornata e di 1 giornata è di 2/3 dell'intera scolaresca.

3. Il numero minimo degli alunni partecipanti ad un singolo viaggio d'istruzione che si svolge per più di una giornata è di 40 alunni.

ART. 6 – Autorizzazioni

1. E' richiesto l'assenso scritto da parte dei genitori per la partecipazione degli alunni alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione. Per le uscite didattiche ci si atterrà a quanto già stabilito nel comma 2 del precedente art. 1. e cioè autorizzazione alle uscite per tutto l'anno e informazione alle famiglie di volta in volta.

2. Tutti i partecipanti: alunni, docenti, accompagnatori, personale ATA, genitori, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gl'infortuni e devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento

3. Gli alunni di età inferiore ai 14 anni, ai quali secondo le vigenti disposizioni non vengono rilasciati documenti di identità, devono essere identificati con apposito segno di riconoscimento concordato nei consigli di Classe e Interclasse.

ART. 7 – Periodo di realizzazione

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, salvo che per le attività sportive, sono organizzati in periodi non coincidenti con altre particolari attività istituzionali programmate (elezioni scolastiche, scrutini, ecc.)

2. E' buona norma limitare all'indispensabile le visite guidate e i viaggi d'istruzione nell'ultimo periodo dell'anno scolastico (dopo il 15 maggio, in via eccezionale, possono essere autorizzate solo visite guidate e viaggi d'istruzione che per motivi documentati non è stato possibile effettuare prima).

3. E' altresì opportuno evitare spostamenti nei giorni prefestivi e postfestivi, al fine di evitare i possibili problemi derivanti da affollamenti stradali

ART. 8 – Accompagnatori

1. Gli accompagnatori debbono essere scelti tra i docenti delle classi partecipanti al viaggio e possibilmente delle discipline inerenti alla natura del viaggio stesso.

2. Solo nei casi di impossibilità si può ricorrere solo parzialmente ad altri docenti.

3. Gli alunni affetti da particolari patologie che potrebbero richiedere interventi di somministrazione urgente di farmaci devono essere accompagnati da uno dei genitori.

4. Il Dirigente scolastico partecipa alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione in tutte quelle circostanze in cui siano previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia all'interno, che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari.

ART. 9 – Alunni portatori di handicap

1. Gli alunni portatori di handicap possono partecipare alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione solo se accompagnati da un docente di sostegno.

ART. 10 - Vigilanza

1. Ad ogni docente accompagnatore è affidato un numero di alunni adeguato che può oscillare da un minimo di 8 (non più di 10 per la scuola primaria) ad un massimo di 12 unità, a seconda del tipo di viaggio, del contesto in cui esso si svolge, della presenza o meno di alunni con difficili situazioni comportamentali.
2. Ogni accompagnatore dovrà ritirare presso l'ufficio di segreteria, prima della partenza, l'elenco nominativo degli alunni che gli sono stati affidati; su di esso annoterà le eventuali assenze che poi segnalerà, al rientro, all'ufficio di segreteria.
3. Al docente di sostegno possono essere affidati non più di 2 alunni portatori di handicap.
4. Alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione per gli alunni della scuola primaria può essere opportuno far partecipare un collaboratore scolastico per ogni pullmann.
5. L'incarico di accompagnatore costituisce un obbligo di servizio che comporta anche l'onere di una vigilanza sugli studenti con precisa assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile.

ART. 11 – Oneri economici

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono essere sia a carico dell'istituzione scolastica, se ottiene contributi da parte di enti, sia a totale o parziale carico delle famiglie degli alunni.
2. I costi relativi al personale docente individuato come accompagnatore sono a carico dell'istituzione scolastica.
3. I partecipanti, per ogni visita guidata, versano a titolo di anticipo, al momento dell'adesione, una somma pari a circa la metà della spesa prevista; detta somma verrà successivamente conguagliata a credito o a debito in base al costo effettivo sostenuto per il numero degli alunni partecipanti. Per il versamento degli oneri economici verrà fissato un termine temporale passato il quale non si accettano più adesioni, salvo disponibilità di posti.
4. La quota di anticipo versata alla Scuola non viene restituita, in quanto serve per saldare le spese di viaggio e di trasporto, tranne nel caso che non subentri altro alunno al suo posto. Il saldo sarà richiesto alcuni giorni prima della partenza per la meta prescelta.

ART. 12 – Versamento oneri economici

1. Gli alunni faranno riferimento per il versamento degli oneri economici derivanti dalla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione all'insegnante coordinatore della classe.
2. L'insegnante coordinatore di classe compilerà l'elenco nominativo degli alunni partecipanti e consegnerà la somma raccolta al responsabile di plesso che la verserà sul conto corrente postale dell'Istituto e consegnerà presso l'ufficio di segreteria la lista dei partecipanti ed alle autorizzazioni dei genitori, redatte su appositi modelli, che verranno custodite in cassaforte.
3. Il DSGA provvederà, previa presentazione di fattura, a versare le somme ai legittimi richiedenti.
4. Non sono ammesse gestioni fuori dal bilancio dell'istituto.

Art. 13 – Relazione finale

1. Il referente di ogni viaggio o il coordinatore di plesso redigerà, al termine della visita guidata o del viaggio d'istruzione, una breve relazione in cui evidenzierà i dati rilevanti compresi gli eventuali inconvenienti e disagi verificatesi.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/06/2016